



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

A Tutti gli Uffici afferenti la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Veneto
LORO SEDI

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0007748 04/05/2011
Cl. 04.01.04/1

Allegati1.....

Risposta al foglio del.....

Servizio..... N.

OGGETTO: Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 6, comma 12 – Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e rimborso delle relative spese sostenute – Corte dei Conti – Pronuncia n. 21/2011.-

CIRCOLARE N. 35/2011

La sezione regionale di controllo per la regione Liguria, con deliberazione n. 119 del 3 dicembre 2010, ha rimesso alle Sezioni riunite della Corte dei Conti questione di massima di particolare rilevanza inerente l'esatta portata applicativa delle norme in oggetto richiamate.

La questione deferita alle predette sezioni riunite, riguardava, in particolare, la possibilità da parte della Provincia di Genova "di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio anche successivamente il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) a seguito dell'intervenuta disapplicazione al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonché delle analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi" e, nell'affermativa, l'individuazione delle modalità di "rimborso al dipendente delle relative spese sostenute, anche attraverso una regolamentazione interna che la disciplini sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988."

Con l'unita pronuncia n. 21/2011, depositata il 5 aprile 2011, le predette Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno ritenuto che "il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicativo art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico".


Inoltre, "con riferimento al secondo dei due quesiti, va affermata l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010".



E' stato viceversa ritenuto legittimo "il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto".

E' appena il caso di sottolineare che il suindicato eventuale ricorso a regolamentazioni interne, volte al divisato rimborso dei costi sostenuti dal dipendente per l'uso del mezzo proprio, non rientra tra le attribuzioni di codesti Uffici, presupponendo l'emanazione di appositi atti regolamentari da parte dei competenti organi dell'Amministrazione.

In ragione di quanto sopra si richiama l'attenzione sulla pronuncia in oggetto e sui suoi riflessi sui provvedimenti autorizzatori posti in capo a dirigenti e capi di Istituto.-



Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

US/lg

